

Misure per provvedimento urgente per lo sviluppo e la semplificazione

MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Infrastrutture petrolifere strategiche

Riduzione oneri di allacciamento per gli impianti di distribuzione del metano per uso autotrazione

Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore

Disposizioni a favore dell'uso del metano per autotrazione nelle regioni sede di impianti di rigassificazione di GNL

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento

Norme per promuovere investimenti nell'ambito delle concessioni demaniali per depositi e stabilimenti costieri

Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari

Semplificazioni operative per il settore petrolifero

B. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Misure a sostegno del sistema industriale e per la competitività territoriale, Programmi speciali per le aree di crisi

Utilizzo delle risorse derivanti da revoche di agevolazioni

Modifiche in materia di destinazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

LIBERALIZZAZIONI E ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Emendamento migliorativo al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, in tema di professioni ed attività economiche.

Liberalizzazione di alcune attività professionali

Sostituzione delle autorizzazioni con la SCIA

Misure per favorire l'e-business

Modifiche in materia di esercizio della professione di spedizioniere

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Obbligo della P.A. di pubblicazione degli atti a corredo delle istanze di parte

Disposizioni per il sistema camerale, in materia di semplificazioni relative al versamento del diritto annuale

Identificativo REA per gli operatori di franchising

Misure e semplificazioni nel settore della cooperazione

Semplificazioni nel settore turistico (Semplificazione delle modalità di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive)

Semplificazioni in materia di tutela della *privacy*

Semplificazioni in materia di registro delle imprese

Semplificazioni relative ad alcune attività professionali ed economiche

Semplificazione della disciplina dei concorsi e manifestazioni a premio

**MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E
INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA**

Art.

(Infrastrutture petrolifere strategiche)

5. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono in ogni caso individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

6. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione inserisce una serie di infrastrutture energetiche, con specifico riferimento al settore petrolifero, all'interno delle infrastrutture e insediamenti strategici previsti ai sensi

dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n. 239 (che a sua volta rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, con specifico riferimento alle procedure di autorizzazione degli impianti).

In tale contesto si prevede che le autorizzazioni siano rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, nel rispetto delle competenze in materia ambientale.

Art.

(Riduzione oneri di allacciamento per gli impianti di distribuzione del metano per uso autotrazione)

1. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla base di indirizzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure idonee ad assicurare che nei codici di rete e di distribuzione, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità operative finalizzate a ridurre gli oneri di allacciamento alla rete di trasporto o di distribuzione di gas per gli impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché a ridurre le penali previste per i medesimi impianti nel caso in cui le richieste di fornitura di metano per autotrazione superino la capacità impegnata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure finalizzate a ridurre i costi di allacciamento alla rete di trasporto o di distribuzione del metano, in particolare nelle aree in cui tali impianti siano presenti in misura limitata, e a ridurre le penali che questi soggetti devono versare alla società che gestisce la rete di trasporto nel caso in cui le richieste di fornitura di metano per autotrazione da parte degli automobilisti superino la capacità giornaliera prevista, in modo da favorire la crescita del numero degli impianti e gli investimenti ad essi relativi.

Art.

(Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore)

1. L'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1.

1. In conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'Accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, per piattaforma continentale, fermo restando l'articolo 4 della legge n. 689 del 1994, si intende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di fuori del mare territoriale, attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre, fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base, dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore da essa.

2. Fermo restando l'articolo 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, al fine di evitare la sovrapposizione tra la piattaforma continentale italiana e quella di uno Stato le cui coste siano adiacenti a quelle italiane o le fronteggino, la delimitazione della piattaforma continentale sarà effettuata tramite accordo internazionale con detto Stato, allo scopo di raggiungere un'equa soluzione.

3. Resta impregiudicata la delimitazione della piattaforma continentale determinata mediante accordi internazionali in materia già conclusi dall'Italia.

4. Fino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 2, il limite esterno della piattaforma continentale italiana è fissato, a titolo provvisorio, mediante ricorso a principi equitativi, che tengano conto del criterio della proporzionalità, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, partendo dal tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato contiguo o frontista.

5. Nei casi di cui al comma 4, con uno o più decreti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i limiti esterni della piattaforma continentale italiana mediante elenchi di coordinate geografiche dei punti.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, attraverso nuove più stringenti norme europee di sicurezza, sta registrando importanti incrementi di investimento in tutti i paesi. La piattaforma continentale italiana, in particolare nelle aree marine del Canale di Sicilia, presenta prospettive di sviluppo di infrastrutture di produzione di idrocarburi molto consistenti, che

potrebbero consentire investimenti di alcune centinaia di milioni di euro in tempi brevi. La mancata definizione dei limiti di sovranità dell'Italia con altri stati rivieraschi, in particolare con Malta, impedisce la programmazione da parte delle imprese degli investimenti di ricerca e di sviluppo.

Con la norma proposta, sviluppata di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente, si definisce tale limite in base a criteri oggettivi e in conformità alle prassi internazionali in attesa di ratificare i conseguenti opportuni accordi con gli Stati frontisti.

Art.

(Disposizioni a favore dell'uso del metano per autotrazione nelle regioni sede di impianti di rigassificazione di GNL)

1. In attuazione dell'articolo 45, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di assicurare ai residenti nelle regioni interessate dalla presenza di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto una ricaduta dei benefici derivanti dalla maggiore disponibilità di gas metano, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite misure idonee ad assicurare che i residenti nei territori delle suddette regioni possano ottenere una riduzione pari al 15 per cento del prezzo di acquisto del metano per autotrazione presso le stazioni di servizio ubicate nel territorio delle regioni medesime che dispongono di impianti per la distribuzione di metano. Le misure di cui al presente comma sono disposte a valere sui corrispettivi relativi al vettoriamento sulle reti di trasporto e di distribuzione del gas metano. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel caso della presenza sul territorio regionale di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto o degli impianti ad essi connessi, oltre alle misure di compensazione territoriale già disposte, si ritiene opportuno utilizzare la maggiore disponibilità di metano sul territorio regionale incentivando, anche a fini ambientali, l'uso del metano autotrazione.

In tal modo si favorisce contemporaneamente la realizzazione di nuove infrastrutture di rigassificazione – attraverso la crescita del consenso dei residenti favoriti da un'offerta favorevole di carburanti sul territorio - e lo sviluppo della rete di carburanti ecologici, grazie all'incentivo all'uso di auto a metano, favorendo le piccole e medie imprese locali operanti nel settore del montaggio e della revisione dei veicoli a metano.

Le generiche misure previste dall'art.45 comma 2 della legge n.99/2009 anche a favore delle regioni interessate da tali impianti, vengono dalla nuova norma specificate in modo tale da consentire che i residenti in tali regioni (attualmente Veneto e Liguria dove operano i due impianti attualmente in funzione, ma a breve la Toscana, dove è in costruzione un nuovo impianto, e poi altre regioni dove sono ubicati altri progetti simili) possano ottenere una riduzione del 15 % del prezzo del metano per autotrazione alle stazioni di servizio ubicate in tali regioni provviste di tale carburante.

La riduzione del prezzo, con modalità da definire con decreto ministeriale su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, competente in ambito tariffario, può essere operata mediante un intervento sui corrispettivi di trasporto e distribuzione relativi al vettoriamento nei gasdotti del gas metano per autotrazione, senza pertanto richiedere nuovi o aggiuntivi oneri per il bilancio statale o degli enti locali.

Art.

(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: “con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3,” sono sostituite dalle seguenti: “con gli obiettivi di politica energetica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 3”;

b) all'articolo 3:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono approvati, in coerenza con il Piano d'azione nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, gli obiettivi di politica energetica nazionale nel medio e lungo termine.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato, con la medesima procedura, con cadenza almeno biennale, in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate»;

2) al comma 3, le parole: “ai sensi del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 2”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«In caso di mancata espressione, da parte delle amministrazioni regionali, provinciali o comunali, entro il termine di due mesi dalla richiesta, dei pareri previsti per il rilascio degli atti autorizzativi o concessori relativi alle infrastrutture individuate ai sensi del comma 2, il parere si considera espresso in senso favorevole. Nei casi in cui, per il rilascio dell'atto autorizzativo o concessorio sia prevista l'intesa con la Regione interessata, l'intesa stessa si considera acquisita qualora entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo, non pervenga il motivato diniego da parte della regione. In caso di dissenso, si procede, entro i trenta giorni successivi, alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione o dalle Regioni interessate, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate.»;

4) al comma 5, le parole: “ai sensi del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 2”;

5) al comma 6, le parole: “agli obiettivi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “alle finalità e ai requisiti di cui al comma 2”;

6) al comma 7, le parole: “ai sensi del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 2”;

7) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: *Obiettivi di politica energetica nazionale e infrastrutture necessarie ad assicurarne il conseguimento.*

Art.

(Norme per promuovere investimenti nell'ambito delle concessioni demaniali per depositi e stabilimenti costieri)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in infrastrutture nei depositi e stabilimenti costieri di prodotti petroliferi, dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è inserito il seguente:

“4-*bis*. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi hanno durata pari ad almeno venti anni.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attività degli impianti e depositi costieri di prodotti petroliferi è sottoposta ai sensi della legge n.239 del 2004 ad autorizzazione con durata pari alla vita produttiva dell'impianto.

Tali impianti costieri risultano strategici per l'approvvigionamento energetico di greggio e prodotti petroliferi dall'estero. Attualmente il sistema delle concessioni demaniali marittime per usi energetici risulta disomogeneo sia in termini di durata che di canone. La durata media delle concessioni demaniali per tali impianti è attualmente di soli 4 anni, e tale periodo non consente l'ammortamento degli investimenti necessari per assicurare lo svolgimento di tale attività, dichiarata di pubblica utilità.

Risulta pertanto necessario emanare una disposizione che consenta di armonizzare la durata delle concessioni degli impianti e depositi costieri energetici e delle opere connesse (banchine, tubazioni, pontili) determinandola, in analogia ad altre concessioni, in almeno 20 anni, in modo da tenere conto degli investimenti. Rimangono valide tutte le condizioni e modalità degli atti concessori, nonché l'adeguamento annuale del canone previsti dalla normativa vigente in materia.

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Art.

(Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-*bis* dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le opere per le quali risulta prioritario l'ottenimento delle relative autorizzazioni, sulla base di criteri di efficienza e di riduzione dei tempi e dei costi nella realizzazione delle attività di smantellamento degli impianti.
2. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centoventi giorni dalla suddetta data. Su motivata richiesta dell'Autorità competente il termine può essere ulteriormente prorogato di novanta giorni.
3. Qualora, in assenza della richiesta di proroga di cui al secondo periodo del comma 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma, le Autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 14-*ter* e 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi novanta giorni.
4. L'autorizzazione alla esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi del comma 3, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, valgono quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli atti e procedimenti riguardanti la tutela dell'ambiente, la salute e la pubblica incolumità, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Le disposizioni del presente comma si applicano alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RELAZIONE

All'articolo 2 vengono introdotte modifiche al decreto legislativo 230/95 semplificando le procedure di autorizzazione delle opere di smantellamento degli impianti nucleari in carico a SOGIN.

Al comma 1 viene data la possibilità alla Sogin di segnalare le priorità per le autorizzazioni dei progetti relativi alle attività di smantellamento

Al comma 2 si prevede il termine di approvazione da parte delle Autorità di controllo per progetti già presentati

Al comma 3 si prevede la procedura di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 articoli 14 ter e 14 quater semplificando la procedura di ottenimento delle autorizzazioni ai progetti di cui al comma 1 e 2.

Al comma 4 si introduce la prerogativa di utilità, indifferibilità e urgenza per i progetti di cui ai commi 1 e 2 con conseguente inglobamento delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle opere.

Art.

(Semplificazioni operative per il settore petrolifero)

1. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo che, a decorrere dal 2011, le medesime imprese siano esclusivamente soggette a controlli, sin dalla fase preliminare, su un campione non superiore al 5 per cento del totale, salvo quelle per le quali sia stata accertata la violazione del divieto di traslazione."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'obbligo di colorazione della benzina senza piombo. È abrogato il decreto del Ministro delle Finanze 6 marzo 1997, "Sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede norme che semplificano le attività del settore petrolifero con particolare riferimento a:

- riguardo alla norma prevista nel DL 112/08 che prevedeva il divieto di traslazione per le imprese petrolifere dell'addizionale del 6.5% dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, si stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2011, le stesse imprese siano soggette esclusivamente a controlli, sin dalla fase preliminare, su un campione non superiore al 5% del totale, salvo quelle per le quali sia stata accertata la violazione del divieto di traslazione.
- abrogazione dell'obbligo di colorazione della benzina senza piombo.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art.

(Misure a sostegno del sistema industriale e per la competitività territoriale, Programmi speciali per le aree di crisi)

1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché accelerare gli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale e di quelle individuate con appositi accordi di programma intervenuti fra Governo, regioni ed enti locali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., di seguito denominata Agenzia, propone ed attua Programmi speciali per le aree di crisi, secondo le direttive emanate con il decreto di cui al comma 5. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le regioni interessate, approva i Programmi speciali per le aree di crisi e trasmette annualmente al CIPE un rapporto sullo di attuazione degli interventi previsti.

2. I Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 individuano gli interventi da attuare, promuovendo prioritariamente iniziative per la sicurezza, la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse, gli interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti, quelli da realizzare mediante partenariato pubblico-privato, nonché le iniziative per la promozione industriale e lo sviluppo d'impresa. Nell'ambito del Programma può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture. Gli interventi da attuare sono individuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. L'attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, per i quali si richieda l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituzioni e soggetti diversi e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, è regolata da appositi accordi di programma che disciplinano il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi, la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate, i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l'attivazione di procedure sostitutive. Le opere e gli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi attuati mediante accordi di programma sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Per l'approvazione degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al comma 3 si procederà mediante conferenze di servizi indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi possono attuarsi anche mediante

l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, con proprio decreto, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1, impartendo le opportune direttive all'Agenzia. Le attività dell'Agenzia sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo e economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.».

3. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole “dell'accordo di programma di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “degli accordi di programma di cui al comma 3”.

4. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

5. All'attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché a valere sulle risorse disponibili relative al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo (***)

RELAZIONE

L'articolo in esame introduce alcune misure volte ad accelerare e rendere più flessibili le procedure in materia di interventi per le aree industriali in crisi, rivedendo la disciplina dettata dalla legge n. 99 del 2009.

In particolare, con il comma 1 dell'articolo in esame, è sostituito il testo dei commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2009.

Al comma 1, si prevede che i Programmi speciali per le aree di crisi - finalizzati al sostegno dello sviluppo economico, della competitività territoriale, dell'attrazione di nuovi investimenti e della

salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché rivolti all'accelerazione degli interventi per le infrastrutture delle aree interessate da crisi industriale e di quelle individuate con appositi accordi di programma intervenuti fra Governo, regioni ed enti locali - vengano proposti ed attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, in base alle direttive emanate con il decreto di cui al successivo comma 5 e vengano approvati dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni interessate. Lo stesso Ministero provvede poi annualmente a trasmettere al CIPE un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti.

Al comma 2, viene fornita la definizione dei contenuti dei Programmi speciali per le aree di crisi, attraverso cui promuovere prioritariamente e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato:

- le iniziative per la sicurezza,
- la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree industriali dismesse,
- gli interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti,
- gli interventi da realizzare mediante partenariato pubblico-privato,
- le iniziative per la promozione industriale e lo sviluppo d'impresa,
- l'eventuale realizzazione di infrastrutture.

Al comma 3, si dispone che l'attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, per i quali si richieda l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ovvero il finanziamento mediante risorse provenienti da istituzioni e soggetti diversi e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, venga disciplinata da appositi accordi di programma, per quanto concerne:

- il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori,
- le modalità di esecuzione degli interventi,
- la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate,
- i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l'attivazione di procedure sostitutive.

Viene altresì prevista la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti compresi nei Programmi speciali per le aree di crisi, attuati con le modalità di cui sopra.

Al comma 4, si prevede che, per l'approvazione degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al precedente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico utilizzi, ai fini della semplificazione ed accelerazione del procedimento, le conferenze dei servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si prevede altresì che, tra gli strumenti per l'agevolazione degli investimenti produttivi, vi sia anche il regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Al comma 5, si prevede che le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le aree di crisi, di cui al comma 1, vengano definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e che le attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A vengano disciplinate mediante apposita Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2002, n. 166.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame dispongono interventi di coordinamento, tra cui l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2010, e individuano le risorse da destinare all'attuazione degli interventi previsti dai Programmi speciali per le aree di crisi.

Art.

(Utilizzo delle risorse derivanti da revoche di agevolazioni)

“1. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico comunque risultanti disponibili a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o di rideterminazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di cui all’art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accertate ogni sei mesi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, anche in deroga alla disciplina vigente, per il 70 per cento al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e per il 30 per cento al finanziamento dei Programmi speciali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall’articolo (***) . Resta fermo quanto previsto dall’art. 8-*bis*, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127. Alle medesime finalità sono altresì destinate le risorse che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano non impegnate a valere sul Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata a interventi di sostegno alle imprese previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli di cui al medesimo comma 1, con proporzionale riduzione delle quote di cui al comma 1”.

RELAZIONE

La norma proposta è diretta a consentire il reimpiego delle risorse rivenienti da interventi agevolativi in via di esaurimento per garantire, nonostante la difficile congiuntura, un adeguato afflusso di finanziamento allo strumento dei contratti di sviluppo, che rappresenta uno degli assi strategici della politica di incentivazione dell’attività imprenditoriale, essendo volti a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Art.

(Modifiche in materia di destinazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca)

1. Al comma 361-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole "con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie" sono aggiunte le seguenti: "e per le reti da esse costituite, nonché per le imprese che realizzano nuovi investimenti o svolgono progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con altre imprese o organismi di ricerca,".

2. Al comma 361-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni dell'art. 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono volte a modificare il meccanismo allocativo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge n. 311/2004.

Esse stabiliscono che il 50 per cento delle risorse del FRI, che risultino non utilizzate al 31 dicembre di ogni anno (in prima applicazione al 30 giugno 2011), sia destinato alla concessione di finanziamenti alle imprese, con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni, da concedere in forma di aiuto *de minimis* e di durata non superiore a 15 anni. E' previsto altresì che ulteriori criteri per l'applicazione delle citate disposizioni possono essere stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ritiene necessario pertanto, ferma restando la priorità per le PMI, orientare i fondi in questione allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della collaborazione in rete tra imprese e tra queste e gli enti di ricerca; temi, com'è noto, che rappresentano i punti cardine per il rilancio della competitività, poiché promuovono il trasferimento tecnologico e il riposizionamento strategico delle filiere produttive su tecnologie innovative.

Si tratta, peraltro, di obiettivi pienamente confermati nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) attuativo della strategia europea per il 2020.

Per le stesse ragioni, che sottendono all'esigenza di intervenire in una materia di primaria competenza del Ministro dello sviluppo economico, nonché di assicurare un utilizzo delle risorse sempre coerente con le esigenze dello sviluppo e della politica industriale, si ritiene imprescindibile che il decreto con il quale si stabiliscono ulteriori criteri applicativi delle norme di cui trattasi sia adottato dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

LIBERALIZZAZIONI E ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art.

(Emendamento al D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, migliorativi della disciplina delle professioni e delle attività economiche)

1. All'articolo 3 del testo del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole *“dell’ordinamento comunitario”* aggiungere le seguenti: *“e dalle relative norme di recepimento”*;
- b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera *“a-bis) presenza di un motivo imperativo di interesse generale;”*;
- c) al comma 3, le parole *“applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività e dell’autocertificazione con controlli successivi”* sono sostituite dalle parole *“applicazione dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività”*;
- d) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole *“per effetto di quanto disposto dal presente comma”*, sono inserite le seguenti: *“, tenuto conto delle eventuali esclusioni di cui al comma 11,”*;
- e) al comma 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo: *“Fino a che non è raggiunto il completo adeguamento da parte dei predetti enti, trovano diretta applicazione gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività, dell’autocertificazione con controlli successivi e gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.”*
- f) al comma 5, alla lettera d), le parole *“prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe”* sono soppresse.
- g) al comma 8, nel primo periodo, sostituire le parole *“quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto”*, con le seguenti *“entro il termine di cui al comma 1, anche in esito delle proposte dell’Alta Commissione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*;
- h) al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere, infine, il seguente periodo: *“Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno”*;
- i) al comma 9, lettera f), le parole *“o divieto”* sono sostituite da *“o di divieto”* e le parole *“taluni prodotti”* sono sostituite dalle seguenti *“taluni prodotti, fatti salvi i requisiti di accesso e di esercizio dell’attività eventualmente fissati in termini equi e non discriminatori nei limiti ammessi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno”*;
- j) al comma 11, lettera a), dopo le parole *“tutela della salute umana”* aggiungere, in fine, le seguenti parole: *“, nonché ai motivi imperativi di interesse generale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno;”*

k) al comma 11, alinea, le parole *“entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il termine di cui al comma 1”*.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, prima della lettera a), aggiungere la seguente lettera:

“a-ante) al comma 3 le parole: “È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.” sono soppresse”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al primo comma, si provvede ad emendare l'articolo 3 (*Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*) del testo del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148. Nel dettaglio:

Con le lettere a), b), h), i) ed j) si provvede ad allineare, in modo espreso, l'impianto normativo del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con quanto disposto in materia di liberalizzazione e concorrenza dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento, con particolare riferimento alla direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, attuata recentemente con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con cui, anche a seguito di un articolato confronto con i soggetti rappresentativi del mondo economico e sociale, è stata operata una importante riforma generale del settore dei servizi nell'ottica della liberalizzazione degli stessi. La direttiva, in particolare, consente di assoggettare a limitazioni l'insediamento e l'esercizio di un'attività economica solo in presenza di un adeguato “motivo imperativo di interesse generale”, come definito all'articolo 4, paragrafo 1 della stessa. Si evidenzia che tale processo di superamento di eventuali vincoli ingiustificati può proseguire, alla luce dei principi di liberalizzazione riaffermati dal presente decreto legge, anche nel contesto normativo del medesimo decreto legislativo n. 59/2010, per il quale è tuttora aperta la delega per l'emanazione di eventuali decreti legislativi correttivi.

Con la lettera g) si vuole garantire che l'abrogazione delle restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche avvenga con la stessa tempistica prevista per l'adeguamento degli ordinamenti di Stato, Regioni, Province e Comuni al principio di libertà nell'iniziativa e nell'esercizio delle attività economiche, per evitare che la previsione di diversi termini per l'attuazione di principi in parziale o totale sovrapposizione, possa determinare dubbi ed incertezze interpretative sia per le amministrazioni che per gli operatori interessati. Con la medesima disposizione, allo scopo di coordinare tempi e contenuti delle diverse previsioni normative finalizzate alla medesima esigenza di liberalizzazione, si prevede che la prevista abrogazione delle

restrizioni ingiustificate sia effettuata, allo scopo di garantire una valutazione ponderata degli effetti di ogni abrogazione, anche in esito alle proposte formulate dalla prevista Alta commissione di esperti di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con implicita modifica anche dell'ulteriore diverso termine di attuazione previsto da quest'ultima disposizione.

Con la lettera c), si provvede a rettificare il riferimento contenuto nell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, individuando più chiaramente l'istituto della SCIA, per il quale esiste già nell'ordinamento una chiara definizione all'articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La modifica contenuta nella lettera e) è diretta ad assicurare, nelle more delle attività di adeguamento ai principi di semplificazione disposti dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge da parte delle Regioni e degli enti locali, l'omogenea applicazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio attività, dell'autocertificazione con controlli successivi e degli strumenti vigenti di semplificazione normativa, in linea con i principi che regolano la concorrenza e che stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurate su tutto il territorio.

Le modifiche di cui alle lettere d) e k) attribuiscono ai Ministri della semplificazione normativa, della pubblica amministrazione e innovazione e dello sviluppo economico il compito di emanare decreti di natura non regolamentare funzionali alla mera ricognizione delle disposizioni abrogate per effetto delle norme contenute nell'articolo 3, commi 3 e 8, del Decreto Legge, salvaguardando le eccezioni che potrebbero essere disposte con il provvedimento di cui al comma 11 del medesimo articolo. L'obiettivo della modifica è assicurare maggiore certezza per gli operatori e le stesse amministrazioni in ordine ai regimi soppressi, in modo da consentire la corretta applicazione degli istituti di liberalizzazione e semplificazione.

Con la lettera f), si provvede ad eliminare l'ambiguità del testo che potrebbe determinare un arretramento per i profili della concorrenza anche rispetto alla legislazione vigente, in tema di tariffe professionali. Per tali aspetti l'emendamento accoglie le specifiche osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nella segnalazione n. AS864 del 26 agosto 2011, evidenzia:

“Le disposizioni del decreto in materia di tariffe professionali presentano tuttavia alcune criticità concorrenziali e costituiscono un passo indietro rispetto alla disciplina dettata dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, che aveva abrogato l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime. La nuova disciplina individua le tariffe professionali come parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso (che deve essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale), pur chiarendo che è ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

La disciplina, così riassunta, pur potendosi trovare una giustificazione per la tariffa massima nella tutela del consumatore, risulta tuttavia idonea a disincentivare fortemente la determinazione di compensi per l'attività professionale svincolati dalle tariffe e non sembra né necessaria, né proporzionata, ma piuttosto contraddittoria e contraria all'obiettivo che intende perseguire, vale a dire la liberalizzazione del mercato dei servizi professionali. Si ricorda infatti che, secondo consolidati principi antitrust, i tariffari, anche non obbligatori, possono determinare effetti negativi per la concorrenza alla stessa stregua dei prezzi obbligatori. Ciò in quanto la mera esistenza di prezzi cui far riferimento si presta, da un lato, a facilitare il coordinamento dei prezzi tra i prestatori dei servizi e, dall'altro, ad informare non compiutamente i consumatori in merito alla misura dei livelli ragionevoli dei prezzi. Le tariffe professionali, laddove assumano la qualifica di parametro di riferimento, costituiscono dunque una grave restrizione della concorrenza nel settore dei servizi professionali in quanto incentivano gli iscritti agli albi a non adottare comportamenti economici indipendenti e ad utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione.

Al secondo comma, relativamente all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, si pone fine alla disputa dottrinale e giurisprudenziale relativa alla natura della segnalazione certificata di inizio attività (prima denuncia di inizio attività). La norma infatti considera tale segnalazione un atto del privato e assegna all'istituto una funzione di liberalizzazione.

Coerentemente a tali modifiche, l'emendamento sopprime per l'amministrazione destinataria della segnalazione certificata di inizio attività la facoltà di agire in qualsiasi momento in autotutela ex artt. 21-*quinquies* (revoca) e 21-*nonies* (annullamento d'ufficio) della legge n. 241/1990.

Tali disposizioni infatti si applicano ai provvedimenti amministrativi e presuppongono un certo grado di discrezionalità, amministrativa o tecnica, da parte dell'amministrazione che in presenza di una segnalazione certificata di inizio attività è per legge esclusa.

L'amministrazione quindi rimane competente a tutelare gli interessi pubblici una volta decorso il termine per l'esercizio dei poteri interdittivi in caso di dichiarazioni false e di pericolo di danno per gli stessi ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990. Tali tipologie di interventi si basano infatti su dati oggettivi e non presuppongono valutazioni di opportunità.

In assenza di tale adeguamento, l'Amministrazione rimarrebbe libera di esercitare discrezionalmente l'autotutela amministrativa dopo il decorso del termine per i controlli di sua competenza, con la possibilità di avvalersi di strumenti propri dei provvedimenti che presuppongono valutazioni discrezionali laddove il legislatore invece ha escluso tali valutazioni.

Art.

(Liberalizzazione di alcune attività professionali)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) in materia di commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati:

1) la legge 4 novembre 1951, n. 1316 "Disciplina della produzione o del deposito per il commercio all'ingrosso di margarine e grassi idrogenati alimentari";

2) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131 "Approvazione del regolamento per il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari";

3) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'art. 20, comma ottavo, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

4) l'articolo 22, quarto comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", nella parte in cui, sopprimendo la licenza camerale, ha previsto di assoggettare a denuncia di inizio di attività l'esercizio dell'attività di produzione o del deposito per il commercio all'ingrosso di margarine e grassi idrogenati alimentari;

b) in materia di commissionario, mandatario, astatore di prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici:

1) l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125 "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carni e dei prodotti ittici";

c) in materia di imprese di facchinaggio:

1) l'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, nella parte in cui prevede di subordinare l'esercizio dell'attività di facchinaggio alla sussistenza di specifici requisiti;

2) gli articoli 4, 6, 9, terzo, quarto e settimo comma, 10, 13, settimo comma, 14 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221;

d) in materia di attività di agenzia di affari, comprese quelle nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie:

1) articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

2) lettere b) e d) del primo comma dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Sindaco con propria ordinanza inibisce l'attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici a chi, iscritto per detta attività nel registro delle imprese, venga condannato per i delitti previsti dagli artt. 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perché non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel r.e.a.

3. Il primo capoverso dell'undicesimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è libero e non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, **fatti salvi i requisiti di onorabilità di cui al comma 1, dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che permangono in vigore.**"

4. È soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. Sono abrogati:

- a) l'articolo 32, primo comma, n. 3°, del Testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 "Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa" nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;
- b) il decreto ministeriale 11 luglio 1983 "Approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1, lett.a)

Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati.

Si tratta di un intervento normativo necessario volto a liberalizzare tale attività soggetta a vincoli che, considerata la normativa comunitaria attualmente vigente.

- 1) Abrogata la L. 4-11-1951 n. 1316 recante "Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari."
- 2) Abrogato il regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.

3) Abrogato il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

4) E' abrogato il 4° comma dell'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1998 “ È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519 , precedentemente assoggettato a licenza camerale”.

Comma 1, lett.b)

Commissionario, mandatario, astatore di prodotti ortoflorofrutticoli, carni, ittici.

Si tratta dell'abrogazione della legge 25-3-1959 n. 125 “Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.”

L'abolizione dell'albo risulterebbe in linea con l'ordinamento comunitario e l'iscrizione al registro imprese garantirebbe eventuali controlli. Si concorda con la permanenza delle verifiche di onorabilità previste al comma 3 del medesimo articolo.

Comma 1, lett.c)

Imprese di facchinaggio.

L'attività di facchinaggio, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.l. 7 del 2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, è soggetta a SCIA e non è subordinata al possesso di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.

Abrogazione dell'art. 17 della L. 5-3-2001 n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati relativo a “Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci”.Abrogazione di alcune norme del dm n. 221 del 2003.

Comma 1, lett.d)

Attività di agenzia di affari, comprese quelle nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie.

Si tratta di una misura di liberalizzazione che fa permanere esclusivamente le licenze ex 115 del TULPS in caso di attività di recupero, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni. Si richiama, però, la competenza primaria del Ministero dell'Interno.

In particolare il comma 1, lett. g) in materia di agenzia di affari abroga l'art. 115 del TULPS che stabiliva il rilascio della licenza. Si segnala l'abrogazione dell'art. 163 del dlgs n. 112 del 1998 lett. b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; lett. d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.

Comma 3

Commercio all'ingrosso.

La disposizione proposta di fatto comporta una completa liberalizzazione del commercio all'ingrosso del settore alimentare.

Si segnala che attualmente i requisiti cui fa riferimento il comma 11 sono previsti dall'art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva servizi.

L'abolizione dell'albo risulta conforme all'ordinamento comunitario. Si concorda con la previsione dell'eliminazione dell'obbligo del possesso dei requisiti professionali. Si ritiene, invece, necessaria la permanenza dei requisiti di onorabilità.

Comma 4

Soppressione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

L'abolizione del ruolo rappresenta una misura di semplificazione. Del resto, la disciplina vigente, non prevede requisiti specifici per ottenere l'iscrizione nel ruolo e la presenza del pesatore risulta sostanzialmente inutile nel caso di pesa pubbliche considerato che oggi le medesime sono automatiche.

Art.

(Sostituzione delle autorizzazioni con la SCIA)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) in materia di impianto di un nuovo molino, il trasferimento o la trasformazione di molini esistenti:

1) la legge 7 novembre 1949, n. 857 “Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione”;

2) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386 “Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione o trasformazione di impianti, nonché le operazioni di trasferimento e concentrazione”;

b) acconciatore ed estetista:

1) gli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbieri, parrucchiere e affini”;

2) il terzo e quarto comma dell’art. 6 della legge 17 agosto 2005 , n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

3) il quarto comma, lettere d) e) f) dell’art. 6, le parole: “... *in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. ...*” del primo comma dell’art. 9, il secondo comma dell’articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, “Disciplina dell’attività di estetista”;

c) in materia di agente e rappresentante di commercio:

1) la legge 3 maggio 1985, n. 204 “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio”;

2) il decreto ministeriale 21 agosto 1985 “Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente <<Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio>>”;

3) l’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

d) in materia di imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione:

- 1) gli articoli 1, ad eccezione del secondo comma, lettera d), 2, 6, primo comma, e 7 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
- 2) l'articolo 7 del d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558;
- 3) gli articoli 2, 4, primo comma, ultimo capoverso, 5, secondo e quarto comma, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

e) apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale:

- 1) gli articoli 2 primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8 secondo e quinto comma, 9 e 18 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 "Ordinamento dei magazzini generali";
- 2) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 "Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali";

2. È soggetto, ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, alla sola presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive e pertanto non ha bisogno di atti di autorizzazione, licenze, concessioni non costitutive, permessi, nulla osta, iscrizioni in albi, ruoli, elenchi e registri e altri titoli autorizzatori comunque denominati, l'esercizio dell'attività di:

- a) impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti;
- b) raccomandazione di navi;
- c) acconciatore ed estetista;
- d) autotrasporto di cose per conto di terzi;
- e) imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
- f) apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale.

3. L'accertamento dei requisiti professionali relativi all'attività di acconciatore ed estetista compete al Comune. Il responsabile tecnico di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e al primo capoverso dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative contestualmente alla trasmissione della s.c.i.a.

4. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'art. 2 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 è sostituito dal seguente: *"Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico, per il tramite del registro delle imprese che le trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive segnalazione"*

certificata di inizio dell'attività corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:".

5. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 è sostituito dal seguente: *“Art. 1. - La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello Sviluppo economico.”.*

6. Il quinto comma dell'art. 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 è sostituito dal seguente: *“La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello Sviluppo economico contestualmente alla presentazione della domanda di cessazione dell'attività presentata al registro delle imprese. La domanda è pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva”.*

7. L'articolo 4 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 è sostituito dal seguente: *“Art. 4 - Il Ministero per lo Sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'art. 19 della legge 241/1990. Tali accertamenti verranno effettuati di concerto col Ministro dell'Economia, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.”*

8. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1 luglio 1926, n. 2290 e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per tutte le attività sotto elencate si prevede la sola SCIA con comunicazione al registro delle imprese che la trasmette immediatamente al SUAP.

Comma 1, lett.a)

Impianto di un nuovo molino, il trasferimento o la trasformazione di molini esistenti.

Ferma restando la vigenza di una disciplina datata (legge n.857 del 1949), l'avvio di detta attività è oggi soggetto alla disciplina del silenzio-assenso. È stato già soppresso dal dlgs 112/98 il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione, qui si sopprime il silenzio assenso previsto dal citato decreto e lo si sostituisce con la SCIA.

Comma 1, lett.b)

Acconciatore ed estetista.

La finalità è quella di garantire a tutte le imprese di acconciatori ed estetisti di iniziare l'attività con la sola presentazione della SCIA. Nella sostanza, in ogni caso, si elimina il passaggio in Commissione provinciale dell'artigianato che ancora molti Comuni chiedono ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali. Si rileva che la legge 14 febbraio 1963, n. 161, è da intendersi già abrogata per le parti incompatibili con la successiva legge 17 agosto 2005, n.174 (cfr. art.7), mentre continua ad avere applicazione per le altre parti fino alle leggi regionali di attuazione.

Comma 1, lett.c)

Agente e rappresentante di commercio.

Si abroga l'intera disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (legge 204 del 1985). Si rileva che con l'art. 74 del d.lgs. 59/2010, che ha recepito la Direttiva servizi, uniformemente a quanto chiesto dall'ordinamento comunitario, è stato soppresso il ruolo. Il fatto che la professione sia deregolamentata non pregiudica la normativa previdenziale (attualmente con Enasarco). Si rileva, altresì, che il dlgs cd. servizi ha già soppresso il ruolo, qui si abroga (art. 74 del d.lgs. n. 59 del 2010) la previsione del dlgs servizi che aveva istituito la DIA alle CCIA/SUAP, e l'iscrizione nel registro imprese o REA. Sono altresì abrogati sia la disciplina legislativa dell'attività di agente e rapp.te di commercio – l. n. 204 del 1985 – che il relativo regolamento di attuazione – dm 21 agosto 1985.

Comma 1, lett.d)

Imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Ai sensi della disciplina vigente le attività di pulizia e disinfezione non sono subordinate a requisiti professionali e sono state liberalizzate con il decreto legge n.7 del 2007, convertito con modificazioni nella legge n.40 del 2007. Con la disposizione sono abrogati i seguenti articoli della legge 25 gennaio 1994, n. 82:

Art. 1 - iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 2. Requisiti di onorabilità.

Art. 6. comma 1 Sanzioni “Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'istitutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire unmilione duecentomila.”

(Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2).

Art. 7. Disposizioni transitorie. Abolizione della DIA per le imprese di pulizia – art. 7 del D.PR n. 558 del 1999. Sono altresì abrogate ulteriori disposizioni relative ad adempimenti di carattere amministrativo previste dal dm 7 luglio 1997, n.274.

Comma 1, lett.e)

Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale.

L'intervento è volto a sostituire la SCIA all'attuale sistema autorizzatorio caratterizzato da controlli ex ante. In particolare si sostituisce il primo comma dell'art. 2 che recita: “ Le persone, le società, i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dell'economia nazionale, per il tramite del competente consiglio provinciale della economia una domanda corredata da atto notarile dal quale risulti”

Comma 2

La disposizione sancisce l'applicabilità della SCIA a tutte le attività elencate al precedente comma

Comma 3

La disposizione prevede che l'accertamento dei requisiti professionali relativi all'attività di acconciatore ed estetista compete al Comune. Si segnala, comunque, che in alcuni casi norme regionali attribuiscono la competenza alle Commissioni dell'artigianato.

Commi 4, 5, 6, 7 e 8

Si tratta di disposizioni che fanno riferimento alla SCIA per i magazzini generali.

Art.

(Misure per favorire l'e-business)

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. A decorrere dal 2012 gli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento effettuato in conformità al presente codice sono tenuti a prevedere soluzioni di pagamento elettronico, con il divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla medesima transazione avviata nelle modalità tradizionali.”

2. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, in particolare attraverso la creazione di strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il primo comma, si propone – senza ulteriori oneri per l'amministrazione - di sviluppare una cultura digitale in Italia, che secondo gli analisti rappresenta il freno maggiore allo sviluppo del commercio elettronico e più in generale all'alfabetizzazione informatica. Tale provvedimento avrà un impatto diretto sul turismo in Italia, poiché mira a garantire la fruizione via web di informazioni, prenotazioni e pagamenti di prodotti e servizi al pubblico alle medesime condizioni economiche tradizionali. Si tratta di una misura rivolta esclusivamente agli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento in conformità al codice dei contratti pubblici, i quali sono tenuti a prevedere anche una soluzione di pagamento elettronico, oltre a quella tradizionalmente prevista.

Il secondo comma della disposizione proposta punta a dare priorità ai progetti che prevedano di avvalersi di strumenti digitali condivisi ed è motivata dal fatto che competere nel mondo digitale richiede un *know-how* che le piccole e medie imprese italiane non sempre sono in condizioni di avere. Individuare strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi guida le aziende italiane ad assumere l'approccio corretto per affrontare la competizione internazionale. Gli studi di settore

dimostrano, infatti, che uno dei principali motivi di freno allo sviluppo del commercio elettronico non è legato alla mancata propensione dei consumatori per l'acquisto *on-line*, bensì ad un approccio scorretto da parte delle aziende che ha reso frustrante e improduttiva la loro presenza in rete.

Art.

(Modifiche in materia di esercizio della professione di spedizioniere)

1. L'esercizio dell'attività di impresa di spedizione non è soggetto alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. L'articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 recante "Istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri" è abrogato. Le funzioni già svolte dalla Commissione centrale sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo proposto mira ad abrogare, con il comma 1, l'anacronistica disposizione che subordina l'esercizio dell'attività di impresa di spedizione al rilascio della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Infatti, il mantenimento per un'attività evoluta e complessa quale la logistica delle merci, di un controllo sotto il profilo dell'ordine pubblico appare al giorno d'oggi immotivato, oltre a comportare un inutile dispendio di risorse sia per le imprese, le quali devono sottostare ad adempimenti burocratici, che per i Comuni, ai quali è attribuita la gestione della licenza di pubblica sicurezza.

Peraltro, già durante la XV legislatura, l'abolizione della licenza per le imprese di spedizione era stata approvata da entrambi i rami del Parlamento nel corso dell'esame dei provvedimenti di liberalizzazione (A.C. 2272 e A.S. 1644).

Con il comma 2 si propone che venga soppressa la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni camerali concernenti gli Spedizionieri, istituita dall'articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e che le relative funzioni siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico in quanto titolare del procedimento amministrativo.

Ciò in quanto la predetta Commissione, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico (o da un suo delegato), attualmente deve essere composta da un rappresentante dello stesso Dicastero, da uno del Ministero dell'Interno, da uno dell'Agenzia delle Dogane, da uno del Ministero dei Trasporti e da uno delle Ferrovie dello Stato, la cui presenza oggi appare incompatibile, peraltro, col dettato dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Data la natura e composizione della predetta Commissione centrale, si è da tempo riscontrata un'obiettiva difficoltà alla designazione dei rappresentanti da parte delle suddette Amministrazioni, di talché l'ultima commissione è stata quella costituita con decreto ministeriale in data 2 aprile 2004.

La semplificazione proposta tiene conto dei seguenti fattori:

- le analoghe Commissioni centrali per gli Agenti di affari in mediazione – art. 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 - e per gli Agenti e rappresentanti di commercio – art. 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204 - sono già state espressamente abolite dal D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge. 4.8.2006, n. 248, e le loro funzioni sono state direttamente attribuite a questa Amministrazione in quanto titolare dei relativi procedimenti amministrativi;
- di questa prima semplificazione normativa e procedurale, nata dall'esigenza di semplificare, per i due ruoli degli ausiliari del commercio, i procedimenti amministrativi concernenti i ricorsi gerarchici impropri avverso le delibere camerali, la norma proposta ne costituisce ideale seguito, sopprimendo la Commissione centrale per gli Spedizionieri ed incardinando le relative funzioni di controllo sull'operato camerale direttamente in capo al Ministero dello sviluppo economico che ha la titolarità anche dei relativi procedimenti amministrativi e che incamererebbe presso i propri Uffici il relativo contenzioso.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art.

(Obbligo della P.A. di pubblicazione degli atti a corredo delle istanze di parte)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 4) è soppresso;
- b) al numero 6 le parole: *“nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi”* sono sostituite dalle seguenti:
“gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”

Conseguentemente il comma 2, lettera b), numero 1, primo periodo, è sostituito dal seguente:

“1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 dicembre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione proposta elimina la deroga, attualmente contenuta nel “decreto sviluppo” (D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106), che limita tale obbligo agli atti non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e dunque di stabilire che, in ogni caso, tutti gli atti e documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, indipendentemente dal fatto che i medesimi atti e documenti siano direttamente pubblicati sulla Gazzetta, siano comunque pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione competente, secondo i criteri e le modalità definite con l'apposito regolamento emanato con DPCM previsto dalla norma.

Art.

(Semplificazioni relative al versamento del diritto annuale)

1. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“8. In caso di omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate, definisce le misure e le modalità di determinazione e irrogazione delle sanzioni, secondo i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché le modalità di rimborso del diritto. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è abrogato”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta intende chiarire la disciplina relativa alle sanzioni per mancato o tardivo pagamento del diritto annuale, semplificando le sanzioni e omologandolo alle altre imposte.

Il diritto annuale è infatti l'unica imposta ad avere una fattispecie sanzionabile autonomamente per “tardivo pagamento”. Poiché il regime delle sanzioni è comunque lo stesso delle altre imposte dirette, ciò ha comportato la necessità di dettare norme specifiche e diverse dal regime generale.

Art.

(Modifiche alla legge 6 maggio 2004, n. 129 concernente “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 6 maggio 2004, n. 129, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine della propria identificazione quale operatore in regime di affiliazione commerciale, l’ affiliato comunica tale sua qualità al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) del Registro delle Imprese presso cui è iscritto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione - *franchising*. »

«1-*ter*. L’ affiliante comunica tale sua qualità al REA presso cui è iscritto, una sola volta per ogni diverso settore di attività economica, entro trenta giorni dal momento della sottoscrizione del primo contratto. »

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese operanti in regime di affiliazione commerciale che risultano già iscritte al Registro delle Imprese comunicano la loro qualità di affilianti e di affiliate al fine di consentire l’aggiornamento della propria posizione nel REA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge 6 maggio 2004, n. 129 sono stati definiti chiaramente gli elementi costitutivi della formula commerciale del franchising, che riguarda i contratti stipulati in affiliazione commerciale fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti.

Detti contratti, che possono essere utilizzati in ogni settore di attività economica, inseriscono l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi, consentendogli la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, diritti di autore, brevetti, assistenza e consulenza tecnica e commerciale.

L’identificazione inequivocabile e obbligatoria degli operatori in franchising, attraverso una opportuna segnalazione nel Repertorio delle notizie Economiche ed amministrative (REA) del Registro delle Imprese, si ritiene che possa servire sia a dare maggiori garanzie di tutela agli imprenditori che scelgono tale “formula”; sia agli utenti terzi quali, ad esempio, gli istituti di credito che avrebbero la possibilità di valutare con dati ufficiali ed inequivocabili l’opportunità di finanziare lo sviluppo di progetti di franchising, o il legislatore che avrebbe complete informazioni per valutare eventuali politiche di sostegno allo sviluppo del franchising.

Peraltro è da rilevare che il franchising ha molte analogie con il contratto di rete, con il quale più imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio della loro impresa, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, sulla base di un determinato e specifico programma comune di rete, al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Ora, dato che alle imprese appartenenti ad una delle reti riconosciute ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33) competono una serie di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, il Legislatore ha ritenuto necessario modificare la norma richiamata, prevedendo l'obbligo di iscrivere il contratto di rete nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, nonché stabilendo di far decorrere l'efficacia del contratto dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni (art. 42, comma 2-ter, del D.L. 31.5.2010, n. 78).

Analogamente a ciò, ritenendo particolarmente utile per lo sviluppo delle imprese e per l'occupazione del Paese che anche il franchising possa godere di opportunità analoghe a quelle riconosciute alle reti di imprese, è stato più volte richiesto dalle associazioni del settore – Assofranchising, Confimprese, Federazione Italiana Franchising – che anche l'esistenza di un contratto di franchising divenga patrimonio di conoscenza del Registro delle Imprese: cioè, nello specifico, che l'attività svolta in questa forma di affiliazione commerciale sia riconosciuta e dichiarata al Registro attraverso l'istituzione di uno determinato codice che identifichi l'operatore che opera in franchising, sia esso il franchisor che il franchisee.

La presente proposta di modifica alla Legge 6 maggio 2004, n. 129 prevede, all'art.1, comma 1 – bis, che l'affiliato – franchisee, per poter essere definito e considerato tale, comunichi al REA - Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative del Registro delle Imprese presso cui è iscritto, questa sua qualità di *impresa in affiliazione commerciale*, entro il termine di trenta giorni.

Detta comunicazione viene prevista in sede di iscrizione iniziale al Registro Imprese, cioè quando, a sottoscrizione avvenuta del contratto di affiliazione con il franchisor, l'impresa affiliata effettua gli adempimenti conseguenti nei confronti del registro camerale ai fini dell'esercizio dell'attività.

Inoltre, con il successivo comma 1 – ter dell'art.1, viene stabilito un obbligo di comunicazione anche nei confronti dell'affiliante – franchisor: questi infatti, al pari dell'affiliato, è tenuto a comunicare la sua qualità al REA presso cui è iscritto, sempre nel termine di trenta giorni, ma solo e

soltanto la prima volta che sottoscrive il contratto in questione, per ogni diverso settore di attività economica nel quale opera.

Decorso inutilmente il termine per la comunicazione, sia per il franchisor che per il franchisee troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1 della Legge 4 novembre 1981, n. 630, per i mancati o ritardati adempimenti al REA ("Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio").

Infine, con l'art. 2 è stata prevista una norma transitoria, al fine di poter regolarizzare la situazione delle imprese – già operanti in regime di affiliazione commerciale – che risultano iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge in questione: esse hanno in sostanza un anno di tempo per aggiornare la propria posizione nel REA comunicando la loro qualifica di affilianti e di affiliate.

Art.

(Cooperative edilizie abitative)

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.59 è abrogata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione proposta sopprime l'obbligo previsto dal comma 10, lett. c) dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Tale norma, istituendo l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, prevede altresì che le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo devono presentare alla Direzione Generale delle Cooperative, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione che documenta l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

L'obbligo è da considerarsi superfluo dal momento che l'articolo 15 della legge medesima prevede che tali enti vengano anche assoggettati ad ispezione ordinaria annuale, nel corso della quale il revisore documenta, nell'apposito verbale, l'attività effettivamente svolta.

Art.

(Semplificazione delle modalità di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive)

1. L'Articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“109 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati personali dei clienti entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, mediante consegna di copia dell'elenco, o mediante invio con mezzi informatici o mediante fax.

3. I dati personali dei clienti sono conservati presso le strutture ricettive di cui al comma 1 per un anno, e devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attualmente i gestori di strutture ricettive sono tenuti ad una pluralità di adempimenti a fini di pubblica sicurezza, alcuni superflui ai fini perseguiti. La compilazione e sottoscrizione da parte dei clienti delle schede cartacee, ad esempio, porta ad una inutile duplicazione delle procedure, e costringe alla gestione di archivi cartacei. L'emendamento propone quindi di eliminare la scheda cartacea sottoscritta dai clienti.

Si propone che siano i gestori di strutture ricettive ad annotare i dati dei clienti in un apposito elenco, cartaceo o informatico, da consegnare o inviare giornalmente alla pubblica sicurezza, anche con modalità telematiche. Si propone infine la depenalizzazione delle sanzioni, ovviando alla svista che ha portato nel 2001, con la legge 135, alla loro “ripenalizzazione”.

Art.
(Semplificazioni in materia di tutela della privacy)

1. All'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole “*persona giuridica, ente od associazione*” sono soppresse e le parole “*identificati o identificabili*” sono sostituite dalle parole “*identificata o identificabile*”;

b) alla lettera i), le parole “*la persona giuridica, l'ente o l'associazione*” sono soppresse.

Conseguentemente:

- il comma 3-bis dell'art. 5 è abrogato;
- al comma 4, dell'art. 9, l'ultimo periodo è soppresso;
- la lettera h) del comma 1, dell'art. 43 è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa intende allineare la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali a quella comunitaria di cui alla Direttiva 95/46/CE, escludendo l'applicazione della normativa in materia di privacy ai dati delle persone giuridiche, enti e associazioni.

Con l'allineamento della normativa nazionale a quella comunitaria vengono quindi eliminati importanti oneri che appesantiscono il rapporto con le imprese, consentendo al mercato italiano di preservare il *level playing field* rispetto agli altri mercati europei.

L'emendamento interviene sulla nozione di “interessato” e di “dato personale” contenute nel D.lgs. n. 196 del 2003 per riferirle esclusivamente alle persone fisiche. Ciò comporta che ai dati relativi alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni non si applichino tutte le tutele e i presidi previsti dalla normativa in oggetto. Resta fermo l'obbligo delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni di rispettare e di attenersi alla normativa privacy quando trattano i dati personali delle persone fisiche, nella qualità di Titolare e/o di Responsabile del trattamento.

Sono di conseguenza apportate le modifiche necessarie per allineare l'intera normativa alla nuova nozione di interessato e di dato personale.

Art.

(Semplificazioni in materia di registro delle imprese)

1. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, né hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206 né, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, hanno presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-*undecies* della legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.
2. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
3. Il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si propone di assicurare un aggiornamento del registro delle imprese ed una più corretta rappresentazione della realtà economica del Paese affiancandosi alle altre norme per la "pulizia" del registro delle imprese, avviata con il DPR 23 luglio 2004 n. 247 (per le imprese individuali e le società di persone), con l'ultimo comma dell'articolo 2490 c.c. (per le società di capitali in fase di liquidazione) e con l'articolo 10 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (per le cooperative). Inoltre, la norma consentirebbe un più puntuale allineamento degli archivi amministrativi, così come si sta ora realizzando con la procedura disciplinata dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ai fini della cancellazione delle partite IVA non più attive. La completa realizzazione di tali iniziative consentirebbe inoltre alle pubbliche amministrazioni di evitare di chiedere adempimenti amministrativi a soggetti non più operativi da molto tempo, potendo disporre di archivi aggiornati.

Art.

(Semplificazioni relative ad alcune attività professionali ed economiche)

1. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata. Sono abrogati gli articoli 3, 5 primo comma, lettere c) ed e), settimo comma, nono comma, 6, 8, 9, 12, 13 e 16 del "Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1979

2. Al "Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1979, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.";
- b) all'articolo 7 sono sopresse le parole "che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente";
- c) all'articolo 10 sono sopresse le parole "l'attività abitualmente esercitata";
- d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio";
- e) all'articolo 15 i termini "commissione" e "commissione prevista dall'art. 4" sono sostituiti dal termine "dirigente della camera di commercio" e il quinto comma è soppresso

3. La dichiarazione di conformità di un impianto alla regola dell'arte si deposita con modalità telematica esclusivamente presso lo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che la trasmette allo sportello unico per l'edilizia del comune competente che effettua le verifiche avvalendosi anche delle informazioni contenute nel registro delle imprese senza chiedere ulteriori dati all'impresa. E' abrogato il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Commi 1 e 2

Periti ed esperti

La ratio è di semplificare la gestione del ruolo periti ed esperti. Le disposizioni, infatti, sopprimono la commissione e semplificano le procedure di iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti. Sono abrogate alcune norme del D.M. 29-12-1979 recante “Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”

Comma 3

Dichiarazioni di conformità

La disposizione prevede che la dichiarazione di conformità di un impianto alla regola dell'arte si deposita con modalità telematica solamente presso lo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che la trasmette allo sportello unico per l'edilizia del comune competente che effettua le verifiche avvalendosi anche delle informazioni contenute nel registro delle imprese senza chiedere ulteriori dati all'impresa. A tal fine il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” è abrogato.

Art.

(Semplificazione della disciplina dei concorsi e manifestazioni a premio)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 dell'articolo 1, è sostituito dal seguente:

“6. Tutte le fasi del gioco destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio”;

b) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole “sconti di prezzo” sono aggiunte le seguenti “anche se differiti o aleatori”;

2) dopo le parole “assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva,” sono inserite le seguenti “compresi i buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell'ambito di un circuito di pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le categorie di beni ammessi all'acquisto,”;

3) dopo la parola “denaro,” sono aggiunte le seguenti: “anche in formato elettronico, salvo che per i premi di importo pari o inferiore all'importo dei beni al cui acquisto è condizionata la partecipazione alle manifestazioni,”;

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

“b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei concorrenti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese; a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;”

d) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Per le manifestazioni radiotelevisive escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, il soggetto promotore predispose un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i concorrenti. Il regolamento contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti, è autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della impresa promotrice ed è conservato presso la sede di

quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione”.

2. I soggetti promotori adottano il regolamento di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, inserito dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le somme relative alle cauzioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, incassate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per concedere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse.

4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. All'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-*bis*. Le sanzioni specificamente previste dalla lettera o) del comma 1 si applicano esclusivamente in caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la diversa disciplina sanzionatoria vigente in materia ”.

RELAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente articolo permettono di chiarire la disciplina delle manifestazioni e dei giochi a premio, per quanto riguarda quelli effettuati da emittenti radiotelevisive.